



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

Recenti sviluppi in materia di consultazioni dei cittadini e dei portatori di interesse



ANALISI

IMPATTO

REGOLAMENTAZIONE

VALUTAZIONE

POLITICHE PUBBLICHE

Senato della Repubblica. Servizio per la qualità degli atti normativi, *Recenti sviluppi in materia di consultazioni dei cittadini e dei portatori di interesse*, a cura di Stefano Marci, settembre 2017.

INDICE

1. INTRODUZIONE	5
2. LE LINEE GUIDA SULLE CONSULTAZIONI PROMOSSE DAL SENATO	5
3. LE CONSULTAZIONI NELLA RELAZIONE AIR 2016.....	10
4. LA DIRETTIVA DELLA MINISTRA PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	12
5. IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLO SCHEMA DEL NUOVO REGOLAMENTO IN MATERIA DI AIR, VIR E CONSULTAZIONI	17
ALLEGATO - LINEE GUIDA SULLE CONSULTAZIONI PROMOSSE DAL SENATO	18

1. INTRODUZIONE

La consultazione è uno strumento sempre più utilizzato dalle istituzioni pubbliche per garantire una maggiore apertura dei processi decisionali alla società civile e per assicurare il monitoraggio sulla qualità ed efficacia degli atti normativi in tutte le fasi del ciclo della regolazione.

Sul tema, il Servizio per la qualità degli atti normativi del Senato ha recentemente pubblicato un *dossier*¹ ma, nonostante il poco tempo trascorso, le numerose novità succedutesi nel corso degli ultimi mesi suggeriscono di ritornare sulle questioni là affrontate, dando conto degli sviluppi registratisi in Italia.

Nel rinviare dunque a quanto riportato nel suddetto *dossier* in tema di definizione, tipologie e scopi delle consultazioni e di contesto internazionale ed europeo, ci si concentrerà qui sulle Linee guida sulle consultazioni recentemente approvate dal Senato (paragrafo 2) e si darà poi conto delle novità a livello governativo, soffermandosi sui dati più recenti forniti dal Governo (paragrafo 3), sulla direttiva della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione (paragrafo 4) e sul parere del Consiglio di Stato sullo schema del nuovo regolamento in materia di AIR, VIR e consultazioni (paragrafo 5).

2. LE LINEE GUIDA SULLE CONSULTAZIONI PROMOSSE DAL SENATO

A partire dalla XVI legislatura, sono state realizzate in Senato alcune consultazioni, per le quali sono state utilizzate modalità e tecniche di rilevazione e di analisi diverse, definite in base alla specifica area di indagine e agli obiettivi di approfondimento dell'organo promotore.

¹ Senato della Repubblica. Servizio per la qualità degli atti normativi, *Le consultazioni dei cittadini e dei portatori di interesse*, marzo 2017.

Procedure di consultazione svolte in Senato nella XVI e nella XVII legislatura

Nella XVI legislatura, la Commissione Igiene e sanità ha inviato un questionario a 461 soggetti, attraverso una piattaforma telematica, per acquisire informazioni e commenti nell'ambito di una indagine conoscitiva sul trasporto degli infermi e le reti di emergenza e urgenza.

Dall'attuale legislatura, la Commissione Lavoro, previdenza sociale ha a sua disposizione una piattaforma *web* per agevolare la consultazione su provvedimenti legislativi e favorire lo scambio di opinioni tra i suoi componenti e soggetti esperti o rappresentativi di categorie economiche e sociali. Al momento, sono in corso due iniziative di consultazione, entrambe connesse all'esame in sede referente di iniziative legislative.

La prima riguarda i disegni di legge relativi al *caregiver* familiare (disegni di legge nn. 2048, 2128 e 2266). La consultazione si è aperta il 10 febbraio 2017. Sono state coinvolte quarantatre associazioni ed alcuni soggetti privati. Finora sono stati acquisiti circa venti documenti. Le memorie trasmesse saranno pubblicate sul sito della Commissione, come risultanza dell'iniziativa svolta.

La seconda, ancora *in fieri*, è volta ad approfondire la tematica della prevenzione degli abusi negli asili e nelle case di cura (disegno di legge n. 2574). In questo caso, l'iniziativa segue un doppio binario, affiancando alla raccolta di contributi scritti trasmessi attraverso la piattaforma una serie di audizioni informali in sede di Ufficio di Presidenza.

L'utilizzo di una piattaforma informatica è stato effettuato dalla Commissione anche per monitorare situazioni di particolare criticità, anche in relazione alla possibile predisposizione di iniziative legislative. In questo contesto, la Sottocommissione dedicata al fenomeno dei cosiddetti "esodati" ha elaborato un questionario di carattere informativo destinato agli utenti interessati, attraverso la predisposizione di una scheda di rilevazione. La gestione e la raccolta dei questionari è stata realizzata in collaborazione con l'ISTAT ed ha portato alla raccolta di 1645 schede compilate. L'esperienza si è svolta nel periodo compreso tra l'8 aprile e il 12 luglio 2015.

Sempre nell'attuale legislatura, nell'ambito della procedura relativa all'esame di atti dell'Unione europea, la Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali ha svolto invece una consultazione aperta a tutti sul pacchetto di misure sull'economia circolare, presentato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2015. La Commissione ha pubblicato *on line*: il bando di partecipazione; un *dossier* che illustra la procedura seguita, fornisce i dati complessivi sulla partecipazione ed espone le principali considerazioni emerse dai contributi pervenuti; un allegato contenente gli indicatori di partecipazione e la raccolta dei contributi dei partecipanti alla consultazione pubblica e la risoluzione approvata dalla Commissione in italiano e in inglese.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa sul disegno di legge n. 1061 (Marchio "*Italian Quality*"), la Commissione industria, commercio e turismo - oltre ad aver svolto un ciclo di audizioni dei principali soggetti interessati dal provvedimento - ha consultato anche altri portatori di interesse che sono stati individuati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari presenti in Commissione. Tali soggetti hanno fatto pervenire all'Ufficio di Segreteria della Commissione, in formato esclusivamente elettronico, osservazioni e proposte in merito al disegno di legge in esame.

All'esito di queste esperienze, è emersa l'esigenza di definire principi e requisiti uniformi per le consultazioni promosse dal Senato, nell'ambito delle diverse procedure parlamentari previste dal Regolamento, per acquisire informazioni, osservazioni e dati, in particolare al fine di elaborare una nuova disciplina normativa, di assicurare una partecipazione efficace al processo decisionale europeo, di verificare lo stato di attuazione e gli effetti prodotti da una disciplina normativa già in vigore ovvero di valutare una politica pubblica.

E' stata così predisposta una proposta di Linee guida per le consultazioni promosse dal Senato, presentata dal Presidente Pietro Grasso il 9 marzo 2017, in occasione dell'iniziativa "Rappresentanza e partecipazione", organizzata dal Senato in occasione della Settimana dell'Amministrazione Aperta 2017.

Tale proposta - che recepisce gli *standard* e le migliori pratiche a livello europeo e internazionale ed è stata redatta tenendo conto del processo di definizione delle Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia, promosso dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (di cui si dà conto nel paragrafo 4 del presente *dossier*) - è stata sottoposta a consultazione pubblica dal 9 marzo al 30 aprile 2017.

Gli interessati hanno partecipato compilando un documento di consultazione consistente in un questionario *on line* disponibile sul sito *internet* del Senato. Alla scadenza del termine del 30 aprile 2017 sono pervenuti complessivamente 113 contributi.

Gli esiti della consultazione sono stati divulgati nel mese di giugno tramite la pubblicazione di un resoconto contenente i dati relativi alla partecipazione e di una nota illustrativa degli elementi informativi acquisiti.

Nel corso della seduta d'Aula del 12 settembre 2017, il Presidente del Senato ha annunciato che la Conferenza dei Capigruppo ha preso atto delle Linee guida (la cui versione definitiva è allegata al presente *dossier*), che si intendono pertanto acquisite come modalità di lavoro delle Commissioni e degli organi del Senato.

Le Linee guida individuano 11 principi ai quali deve conformarsi il procedimento consultivo (**imparzialità; lealtà comunicativa; inclusione; accessibilità; strutturazione; trasparenza; pubblicità; chiarezza; tempestività; tutela della riservatezza; riscontro**) e definiscono le fasi e le principali attività in cui esso si articola.

La consultazione - che avrà una durata tendenziale compresa tra le 6 e le 12 settimane, a seconda del tipo di procedimento parlamentare nel cui ambito viene effettuata e della complessità dell'oggetto - può essere aperta a tutti gli interessati o ristretta ad alcuni soggetti individuati in funzione dell'oggetto e degli obiettivi della procedura, nel rispetto dei principi di imparzialità, inclusione e trasparenza. In generale, quanto più la materia è tecnica tanto più la consultazione si rivolge prioritariamente a soggetti con competenze specialistiche, per ricevere osservazioni e pareri qualificati.

Prima dell'avvio della consultazione devono essere resi noti: gli obiettivi, l'oggetto, la durata, i criteri di individuazione dei destinatari, le modalità di partecipazione, l'utilizzo dei contributi ai fini della decisione, nonché i criteri di trattamento dei dati personali e il regime di pubblicità dei contributi.

Gli strumenti ai quali si può fare ricorso, eventualmente anche combinati tra di loro, sono i seguenti:

- pubblicazione di un documento di consultazione con richiesta di risposte in forma scritta, anche sotto forma di osservazioni, note, documentazione (cd. *notice and comment*);
- somministrazione di interviste o questionari a risposta chiusa, semistrutturati o a risposta aperta;
- indagini basate su interviste strutturate rivolte a soggetti appartenenti a campioni statisticamente rappresentativi (cd. *focus group*);
- piattaforma di dialogo tra i partecipanti alla consultazione (cd. *forum* di consultazione);
- audizioni.

Allo scopo di ottenere i migliori risultati in termini di partecipazione e di contributi, è assicurata la massima diffusione dell'iniziativa di consultazione attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti utili, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di soggetti esterni. Per il coinvolgimento degli

interessati, oltre alle sezioni dedicate del sito *internet* del Senato, possono essere impiegati strumenti e tecnologie, quali agenzie di stampa, *social media*, conferenze stampa.

La consultazione si sviluppa nelle seguenti attività:

- pubblicazione del documento di consultazione e dei materiali informativi e di approfondimento, contenenti: l'introduzione dell'oggetto della consultazione e l'indicazione delle principali questioni ad esso sottese; la descrizione del quadro normativo di riferimento; l'illustrazione delle motivazioni e delle finalità della consultazione e l'indicazione del tipo di contributo richiesto. Tutta la documentazione deve essere formulata in modo facilmente comprensibile dagli interessati;
- creazione di un punto di contatto per fornire chiarimenti e per risolvere eventuali problemi tecnici;
- monitoraggio dell'andamento della consultazione, anche attraverso l'elaborazione di statistiche periodiche;
- rilevazione delle risposte fornite dai soggetti consultati.

A conclusione della consultazione sono elaborati e pubblicati:

- un **resoconto** contenente la descrizione delle modalità di svolgimento della consultazione e i dati relativi alla partecipazione, insieme ad una analisi di tipo quantitativo, corredata da dati statistici e supporti grafici;
- una **nota illustrativa** degli esiti contenente la sintesi degli elementi informativi acquisiti grazie alla consultazione, esposti se del caso attraverso indicatori statistici e supporti grafici. Alla nota illustrativa sono allegati il documento di consultazione e, fatta salva la tutela della riservatezza dei dati personali, **tutti i contributi pervenuti**, in modo da consentire la verifica delle elaborazioni e della sintesi riportate nel documento stesso. Non sono presi in considerazione contributi anonimi o relativi ad argomenti estranei alla consultazione o formulati in maniera sconveniente.

I risultati della consultazione e i suoi effetti sulla decisione sono resi noti attraverso i mezzi di comunicazione utili allo scopo, inclusi eventi dedicati.

Agli Uffici del Senato è demandato il compito di curare la pubblicazione di un Rapporto annuale sulle consultazioni svolte nel periodo di riferimento.

3. LE CONSULTAZIONI NELLA RELAZIONE AIR 2016

La Relazione sullo stato di applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione relativa all'anno 2016 - doc. LXXXIII, n. 5, di seguito, "Relazione" - trasmessa alle Camere nel mese di maggio 2017, fornisce un quadro di sintesi delle consultazioni svolte dai Ministeri nell'anno di riferimento, sottolineando che: *"Nei percorsi di valutazione dell'impatto (atteso o realizzato) delle norme, un ruolo fondamentale è giocato dalle informazioni detenute dai destinatari e, più in generale, da tutti i soggetti a vario titolo interessati. Essi possono infatti fornire alle amministrazioni dati e opinioni utili a identificare i problemi esistenti, ad analizzare i costi e i benefici associati agli interventi di regolazione, a definire possibili opzioni alternative e a valutare le reazioni dei soggetti coinvolti in fase di attuazione"*².

Secondo una ricognizione di carattere non esaustivo effettuata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel corso del 2016 le amministrazioni statali hanno effettuato **22** consultazioni aperte, ossia rivolte a chiunque abbia interesse a partecipare: **7** funzionali alla formulazione o alla modifica di atti normativi; **15** a supporto di iniziative di carattere non normativo (in prevalenza, la definizione di atti amministrativi generali, programmi e piani di attività).

Per quanto riguarda le **7 consultazioni funzionali alla formulazione o alla modifica di atti normativi**, 5 sono state indette dal Ministero dell'economia e delle finanze (che conferma in questo campo il primato già registrato nel 2015), 1 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 1 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ciascuna amministrazione ha utilizzato una differente **modalità di realizzazione delle consultazioni**:

- il MEF ha previsto l'invio di contributi in forma libera a un indirizzo di posta elettronica;

² In merito alla Relazione sullo stato di applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione relativa all'anno 2016, si veda Senato della Repubblica, Servizio per la qualità degli atti normativi, *L'AIR nella Relazione del Governo alle Camere per l'anno 2016*, giugno 2017, dal quale è tratto il paragrafo 3 del presente dossier.

- il MAATM ha previsto l'invio di contributi a un indirizzo di posta elettronica, sulla base di un modulo volto a organizzare le risposte in base a un *format* prestabilito;
- il MIT ha utilizzato un'interfaccia che permetteva ai soggetti interessati di inserire direttamente via *web* le proprie osservazioni in relazione a ciascun articolo del provvedimento posto in consultazione, rendendo così ogni commento a sua volta commentabile da altri utenti.

Per quanto riguarda la **trasparenza della procedura**, in 3 casi su 7 l'amministrazione procedente non ha pubblicato alcuna informazione in merito ai risultati della consultazione.

Nei restanti 4 casi, i singoli contributi pervenuti sono stati pubblicati in forma integrale (salvo casi di mancato consenso alla pubblicazione da parte dell'interessato).

Solo nel caso della consultazione indetta dal MIT, in aggiunta ai commenti degli utenti, sono state pubblicate alcune statistiche riepilogative sulla partecipazione (provenienza geografica dei commenti; parole più utilizzate).

In nessun caso l'amministrazione ha pubblicato un *report* di analisi sulle osservazioni formulate dai consultati e sul relativo utilizzo da parte dell'amministrazione.

Laddove diffuse, le cifre relative al numero di contributi ricevuti indicano **livelli di partecipazione** piuttosto contenuti (nell'ordine di grandezza delle decine di unità).

Le **consultazioni su iniziative di carattere non normativo** hanno riguardato un numero maggiore di amministrazioni: oltre a MEF e MAATM, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dello sviluppo economico e Dipartimento della funzione pubblica.

A seconda dell'oggetto, le consultazioni si sono svolte secondo il modello del *notice and comment* (che, come si è detto, consiste nella pubblicazione di uno schema di documento sottoposto ai commenti dei soggetti interessati) ovvero secondo il modello del sondaggio (sottoposizione ai consultati di quesiti volti a rilevare le relative abitudini e opinioni in relazione a temi predeterminati).

Soltanto in una minoranza di casi sono state pubblicate le osservazioni ricevute, in forma individuale o all'interno di *report* di sintesi. In un solo caso è stato pubblicato, oltre ai commenti

ricevuti, un *report* volto a illustrare l'impatto delle osservazioni formulate dai partecipanti in termini di modifica dell'iniziativa sottoposta a consultazione.

In conclusione, la Relazione - ribadendo quanto già osservato l'anno scorso - rileva che le consultazioni pubbliche si stanno affermando nella prassi di un numero sempre maggiore di amministrazioni come strumento di acquisizione di informazioni e di coinvolgimento dei soggetti interessati in relazione alla formulazione e valutazione di iniziative di diversa natura, ma che si registrano ancora le seguenti criticità:

- scarsa uniformità degli strumenti e dei canali utilizzati per realizzare le diverse iniziative, anche quando sono riferite a esperienze analoghe quanto a oggetto e finalità;
- insufficiente attenzione alla fase di diffusione dei risultati.

Quest'ultimo aspetto, in particolare, assume rilievo sia in relazione alla trasparenza amministrativa, che per i suoi possibili riflessi sul consolidamento delle attività di consultazione stesse, essendo evidente che assicurare un ritorno informativo ai partecipanti rappresenta uno dei principali incentivi alla partecipazione e iniziative future.

4. LA DIRETTIVA DELLA MINISTRA PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'articolo 9 del codice dell'amministrazione digitale³, a seguito delle modifiche apportate nel 2016⁴, prevede che la partecipazione dei cittadini al processo democratico, la promozione dell'esercizio dei diritti civili e politici e il miglioramento della qualità degli atti della pubblica amministrazione possano essere favoriti anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atti da adottare.

Sulla Gazzetta ufficiale del 14 luglio 2017 è stata pubblicata la direttiva 31 maggio 2017 della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante le Linee guida sulla

³ Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

⁴ Si veda l'articolo 10 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante "*Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*".

consultazione pubblica in Italia, che è indirizzata alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165⁵.

La direttiva raccomanda alle pubbliche amministrazioni:

- (1) di promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche;
- (2) di impegnarsi a considerare la consultazione pubblica, svolta anche attraverso modalità telematiche, come una fase essenziale dei processi decisionali;
- (3) di conformarsi, nella progettazione e gestione delle procedure di consultazione, alle Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia, al fine di garantire che i processi di coinvolgimento siano inclusivi, trasparenti ed efficaci.

Le Linee guida sono state elaborate dal Dipartimento della funzione pubblica, in veste di coordinatore della partecipazione dell'Italia all'iniziativa internazionale multilaterale *Open Government Partnership* (OGP)⁶. Il processo di predisposizione delle Linee guida si è svolto in tre fasi:

- 1) definizione della prima bozza ad opera del Gruppo di lavoro sulla partecipazione;

⁵ "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, per amministrazioni pubbliche si intendono: "(...) tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI".

⁶ L'OGP è un'iniziativa internazionale multilaterale che sostiene lo sviluppo degli assi portanti dell'amministrazione aperta (o *Open Government*): democrazia partecipata; lotta alla corruzione e trasparenza della pubblica amministrazione; innovazione tecnologica. Lanciata nel 2011 da otto Paesi, l'OGP raccoglie oggi 75 Paesi membri, che hanno approvato la Dichiarazione sull'*Open Government* (*Open Government Declaration*), con la quale si impegnano ad intraprendere nuove iniziative nell'ambito dell'amministrazione aperta. Tra queste: lo sviluppo, con il pieno coinvolgimento della società civile e delle pubbliche amministrazioni, di un piano d'azione (*Action Plan*) di durata biennale che raccoglie impegni e progetti sui temi d'interesse dell'OGP; la produzione di auto-valutazioni e *report* indipendenti sui progressi compiuti; la diffusione dell'*open government* in altri Paesi tramite lo scambio di *best practice*, assistenza tecnica, tecnologie e risorse. I Paesi che partecipano all'OGP devono seguire, per le consultazioni, un processo ben definito, necessario per lo sviluppo del loro piano d'azione. Ogni Paese deve: (1) rendere disponibili *on line* i dettagli delle procedure e delle tempistiche per le consultazioni pubbliche, prima che queste abbiano luogo; (2) consultarsi con la comunità nazionale, inclusi la società civile e il settore privato; fare in modo di dare spazio a diverse visioni; presentare un documento riassuntivo della consultazione pubblica e di ogni commento ricevuto a seguito della pubblicazione *on line*; (3) intraprendere attività di sensibilizzazione e divulgazione delle attività dell'OGP, per migliorare la partecipazione pubblica nei processi di consultazione; (4) consultare i cittadini con sufficiente preavviso e attraverso molteplici canali di comunicazione - sia *on line* che attraverso incontri dal vivo - per assicurare l'accessibilità alle opportunità civiche di partecipazione; (5) istituire un *forum* che permetta una consultazione regolare e stabile di tutti gli *stakeholder* coinvolti nel processo d'implementazione OGP.

- 2) consultazione pubblica dal 1° dicembre 2016 al 12 febbraio 2017;
- 3) redazione finale e presentazione del documento finale il 9 marzo 2017, in occasione della Settimana dell'Amministrazione Aperta 2017.

Le Linee guida si articolano in nove principi generali, affiancati, per facilitarne la comprensione e l'applicabilità concreta, da criteri attuativi, vale a dire alcune indicazioni sulle modalità con cui l'amministrazione può declinare ogni principio. I principi sono i seguenti:

1. **Impegno.** L'amministrazione si impegna a considerare la consultazione come una fase essenziale del processo decisionale e a ricorrervi in relazione alla materia trattata e alla rilevanza della decisione per il territorio e per i destinatari. A tal fine, si impegna anche a determinare quali provvedimenti, per la loro natura e rilevanza, devono essere oggetto di consultazione, dandone adeguata pubblicità, e destina risorse finanziarie, logistiche, tecnologiche e umane adeguate affinché la consultazione risulti efficace.

2. **Chiarezza.** Obiettivi, oggetto, destinatari, ruoli e metodi della consultazione devono essere definiti chiaramente prima dell'avvio della stessa. L'amministrazione dovrà esplicitamente definire in anticipo come verrà considerato l'esito della consultazione, vale a dire se questo sarà vincolante per le scelte pubbliche o meno. Il processo di consultazione deve essere corredato da informazioni pertinenti, complete e facili da comprendere anche per chi non possiede le competenze tecniche.

3. **Trasparenza.** Tutte le fasi, gli aspetti e i costi del processo di consultazione sono resi pubblici, non solo per la platea dei diretti interessati alla materia oggetto di consultazione, ma per tutti i cittadini. In particolare, al termine della consultazione (o al termine di ogni fase per i processi consultivi più complessi), l'amministrazione pubblica le posizioni espresse dai partecipanti, i loro commenti e le loro proposte, sia in formato integrale che attraverso un rapporto di sintesi che, oltre a riassumere le posizioni raccolte, chiarisce come queste influenzeranno la decisione finale e/o rende noti i motivi per cui, eventualmente, non potranno essere accolte. L'amministrazione deve altresì garantire la trasparenza sui partecipanti alla consultazione, pubblicando informazioni in forma aggregata (ad esempio, numero di partecipanti, numero dei commenti pervenuti, natura dei partecipanti, caratteristiche anagrafiche dei partecipanti) e, dove ciò non comporti una violazione

della *privacy*, in forma puntuale (ad esempio, l'amministrazione rende pubblici i nomi dei partecipanti e delle organizzazioni a cui appartengono).

4. **Sostegno alla partecipazione.** Le amministrazioni sostengono la consapevolezza dell'importanza dei processi di consultazione, anche mediante attività di informazione, comunicazione ed educazione volte ad accrescere la partecipazione e la collaborazione di cittadini, imprese e loro associazioni.

5. **Privacy.** La consultazione deve garantire il rispetto della *privacy* dei partecipanti. L'amministrazione definisce in anticipo il grado di anonimato e il corrispondente livello di autenticazione richiesto per partecipare alla consultazione e lo rende noto.

6. **Imparzialità.** La consultazione deve essere progettata e realizzata garantendo l'imparzialità del processo in modo tale da perseguire l'interesse generale.

7. **Inclusione.** L'amministrazione pubblica deve garantire che la partecipazione al processo di consultazione sia il più possibile accessibile, inclusiva e aperta, assicurando uguale possibilità di partecipare a tutte le persone interessate.

8. **Tempestività.** L'amministrazione: fissa in anticipo l'orizzonte temporale e lo rende noto agli interessati per tempo, attraverso tutti i canali a sua disposizione; assicura ed incentiva un periodo di dibattito dei vari punti di vista tra gli interessati nella fase antecedente la consultazione vera e propria; prevede, per la consultazione vera e propria, un periodo possibilmente compreso tra le 8 e le 12 settimane.

9. **Orientamento al cittadino.** La consultazione richiede ai soggetti chiamati a partecipare un onere in termini di tempo e risorse e, pertanto, deve essere organizzata in modo da rendere tollerabile questo impegno e facilitare la partecipazione, prevedendo forme di facilitazione (salvataggi intermedi, stampe), orari e sedi che permettano all'utente di conciliare la partecipazione con le esigenze di vita e di lavoro; evitando di far coincidere il periodo di consultazione esclusivamente con i periodi dell'anno come quelli festivi o estivi; evitando consultazioni su questioni irrilevanti o sovrapposizioni di consultazioni che si rivolgono alla stessa platea di soggetti.

Per facilitare le amministrazioni in fase di applicazione, è stato inoltre redatto un documento di analisi che riassume, in un quadro sintetico, gli esempi tratti dalla prima raccolta di esperienze di consultazione avviate sul territorio nazionale da amministrazioni centrali e locali.

Le Linee guida potranno essere ulteriormente sviluppate nel prossimo biennio sulla base:

- dell'ulteriore raccolta di buone pratiche di consultazione, tramite la compilazione di una scheda *on line* sul sito open.gov.it o partecipa.gov.it;
- della nuova versione dei principi OCSE per l'*open government*, che sarà pubblicata entro il 2017;
- dell'esperienza maturata con la realizzazione delle consultazioni che saranno condotte nel rispetto delle Linee guida stesse.

Il sito partecipa.gov.it - realizzato dal Dipartimento per la funzione pubblica insieme al Dipartimento per le riforme istituzionali e al Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali⁷ della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il supporto dell'Agenzia per l'Italia digitale e del Formez - dovrebbe funzionare da aggregatore di tutte le consultazioni pubbliche. Attualmente vi si trovano quelle di maggior interesse che sono già pubblicizzate nei siti delle amministrazioni che le hanno attivate.

Secondo quanto riportato sul sito stesso, dal 12 maggio 2017 è attiva la raccolta permanente delle iniziative di consultazione, che intende raccogliere nel tempo tutti i dati importanti relativi alle consultazioni pubbliche per permettere di analizzare l'evoluzione dei processi di consultazione e la qualità della partecipazione nell'amministrazione pubblica italiana, anche alla luce dei principi esposti nelle Linee guida.

Tuttavia, le Linee guida non richiedono alle amministrazioni pubbliche di segnalare le proprie iniziative di consultazione al fine dell'inserimento sul sito partecipa.gov.it, determinando così l'eventualità che di alcune consultazioni possa non essere fatta menzione sul sito in questione.

⁷ Con D.P.C.M. 8 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2016, le competenze di tale Dipartimento sono passate al Dipartimento per il personale e al Dipartimento per i servizi strumentali.

5. IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLO SCHEMA DEL NUOVO REGOLAMENTO IN MATERIA DI AIR, VIR E CONSULTAZIONI

L'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170⁸, dispone che la redazione della relazione AIR sia preceduta da un'adeguata istruttoria, comprensiva delle fasi di consultazione, anche telematica, delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari diretti e indiretti della proposta di regolamentazione.

In particolare, il comma 4 del citato articolo 5 prevede che, con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano definiti i criteri generali e le procedure della fase della consultazione.

Tale decreto non è mai stato adottato, ma è attualmente in corso di approvazione un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che detta una nuova disciplina per l'AIR e la VIR e introduce una regolamentazione per le consultazioni ad esse relative.

Il testo trasmesso al Consiglio di Stato per l'acquisizione del parere di competenza prevede che nel corso dell'AIR - salvo casi straordinari di necessità e urgenza - e della VIR, l'amministrazione competente per l'iniziativa regolatoria consulti i destinatari dell'intervento, al fine di acquisire elementi che, nel caso dell'AIR, afferiscono agli aspetti critici della situazione attuale, ai possibili contenuti dell'intervento, alla valutazione degli effetti attesi e, nel caso della VIR, alla valutazione dell'efficacia dell'intervento, della sua attuazione e dei suoi principali impatti.

La consultazione può essere aperta a chiunque abbia interesse a parteciparvi (consultazione pubblica) o circoscritta a soggetti predefiniti dall'amministrazione sulla base degli interessi coinvolti. La consultazione deve svolgersi secondo principi di trasparenza, chiarezza e completezza di informazione, pur se il suo esito non è un vincolo per l'istruttoria normativa.

L'individuazione delle tecniche di svolgimento delle consultazioni è demandata alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà anche indicare le tecniche di analisi e di valutazione e determinare i modelli di relazione da utilizzare nello svolgimento dell'AIR e della VIR.

⁸ "Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246".

Nel suo parere sullo schema di regolamento (n. 1458 del 19 giugno 2017), la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato - richiamando anche proprie precedenti pronunce (v. *infra*) - ha ribadito che la consultazione costituisce *"un fondamentale canale di carattere istruttorio a supporto delle scelte del decisore pubblico in relazione: all'offerta di dati, alla segnalazione dei problemi da risolvere con interventi normativi, alla individuazione di regulatory failures (fallimenti della regolamentazione) e al suggerimento di proposte di intervento. Tutto ciò è essenziale sia per la definizione ex ante dei problemi da risolvere sia per l'individuazione ex post delle eventuali criticità applicative delle regole in vigore"*.

Inoltre - come riconosciuto anche dai tribunali amministrativi regionali, dalle sezioni giurisdizionali dello stesso Consiglio di Stato⁹ e dalla Corte costituzionale¹⁰ - la consultazione, quale strumento di trasparenza e di partecipazione al processo decisionale, concorre ad accrescere la legittimazione sostanziale (oltre che giuridico-formale) del regolatore (fenomeno particolarmente rilevante per i regolatori tecnici, quali le autorità amministrative indipendenti).

Essa, infine, *"(...) stempera l'approccio top down e aumenta il sense of ownership, il "senso di appartenenza", dei soggetti regolati (...), e conseguentemente la compliance di cittadini e imprese"*.

⁹ In merito al sindacato giurisdizionale sulla corretta applicazione degli strumenti di qualità della regolazione, in generale, e della consultazione, in particolare, si veda S. Morettini, *Contributi giurisprudenziali alla qualità della regolazione*, in F. Cacciatore e F. Di Mascio (a cura di), *L'analisi di impatto e gli altri strumenti per la qualità della regolazione - Annuario 2015*, Osservatorio AIR, 2016. Nel riassumere le linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza fino a tutto il 2014, si riporta che: *"Con riferimento alle procedure di consultazione, fin dalle prime pronunce in materia, il giudice ne ha sottolineato la centralità nel processo di regolazione delle AI [Autorità indipendenti, ndr], quale necessario strumento di ausilio del regolatore. In particolare, è stato ribadito il duplice scopo della consultazione pubblica: consentire l'acquisizione degli elementi informativi per meglio determinare la misura di regolazione da adottare; garantire, a fronte della peculiare legittimazione istituzionale delle AI, le indispensabili garanzie partecipative e, conseguentemente, ridurre il deficit democratico che le caratterizza. Tali Autorità devono, dunque, garantire forme di partecipazione "rafforzate". L'attività regolatoria posta in essere dalle AI senza il rispetto delle garanzie partecipative è stata, infatti, ritenuta viziata dal giudice per violazione del principio di legalità procedimentale. E' stato inoltre chiarito che il documento sottoposto a consultazione è un atto endoprocedimentale, non direttamente impugnabile e sul quale i destinatari non possono vantare un legittimo affidamento. In particolare, è stato ribadito che non sussiste alcun obbligo per le AI né di accoglimento delle osservazioni ricevute né di specifica confutazione di quelle reputate non condivisibili. Ciò nonostante, la consultazione non deve essere intesa come un mero passaggio procedimentale formale. A tal fine, nel corso del 2014, il giudice ha iniziato a valutare anche le modalità con cui le consultazioni pubbliche erano state condotte e il concreto utilizzo da parte delle AI delle informazioni raccolte nel corso delle stesse"*. Tali linee interpretative, secondo l'autrice, risultano confermate anche per il 2015.

¹⁰ Si veda, da ultimo, la sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 2017: *"La possibilità di valorizzare le forme di legalità procedurale previste dalla legge ai fini della valutazione del rispetto dell'art. 23 Cost., vale, in particolare, nei settori affidati ai poteri regolatori delle autorità amministrative indipendenti, quando vengano in rilievo profili caratterizzati da un elevato grado di complessità tecnica. In questi casi, la difficoltà di predeterminare con legge in modo rigoroso i presupposti delle funzioni amministrative attribuite alle autorità comporterebbe un inevitabile pregiudizio alle esigenze sottese alla riserva di legge, se non fossero quantomeno previste forme di partecipazione degli operatori di settore al procedimento di formazione degli atti"*.

La consultazione nei pareri del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha più volte raccomandato che il procedimento di consultazione sia adeguatamente strutturato ed efficientemente disciplinato con particolare attenzione alla selezione della platea dei soggetti da consultare, alla scelta dei provvedimenti da sottoporre a consultazione, alle modalità di partecipazione degli interessati e agli effetti della consultazione sulla decisione finale.

Si veda, ad esempio, il parere sullo schema di decreto legislativo in materia di riorganizzazione della autorità portuali (Commissione speciale, 9 maggio 2016, n. 1142) che, con riferimento al ruolo di un organismo consultivo delle autorità stesse, ha affermato che *"La consultazione deve ... essere in grado di fornire alle autorità amministrative titolari di funzioni decisionali aventi significativi impatti sul comportamento di operatori privati in specifici settori dell'economia elementi istruttori e/o motivazionali ulteriori e comunque rilevanti per la definizione dell'intervento regolatorio e non a caso costituisce uno schema di azione ormai consolidato presso le Autorità indipendenti ... Difatti, secondo le best practices internazionali ... un procedimento efficace di decisione deve essere non solo aperto, trasparente, partecipato, ma deve anche saper trasformare gli apporti di questa partecipazione in elementi fattuali e motivazionali che trasformino la sua decisione discrezionale in una evidence-based decision, una decisione ben motivata sulla base di una istruttoria ampia e strutturata. La consultazione dei soggetti interessati, quindi, oltre ad essere un elemento di legittimazione del soggetto regolatore, assume importanza anche - forse soprattutto - come elemento di supporto delle scelte regolatorie, per selezionare l'opzione preferibile, raccogliere i dati e le informazioni necessarie ad una regolazione efficace e far emergere tutti gli elementi (economici, giuridici e sociali) necessari per una corretta e completa analisi degli effetti della regolazione. E' tale procedimento che consente, alla fine, un'ampia latitudine decisionale all'Autorità competente, perché le sue scelte saranno fondate su un procedimento partecipato, trasparente, aperto, ma soprattutto evidence-based, che "responsabilizza" e rende accountable una scelta pur ampiamente discrezionale, con tutte le ulteriori conseguenze anche sul piano della tutela procedimentale e giurisdizionale".*

Con particolare riferimento alla selezione dei soggetti da consultare, il Consiglio di Stato ha affermato più volte che non può essere considerata una consultazione quella svolta esclusivamente nei confronti dei dipendenti o del personale interno interessato. Ad esempio, con riferimento allo schema di decreto legislativo in materia di semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, il Consiglio di Stato ha rilevato la necessità di un'interlocuzione con il mondo scientifico esterno a quello degli enti interessati dalla riforma; con gli operatori e le imprese attivi nei settori interessati (agricoltura, medicina, tecnologia, ecc.), nonché con gli operatori internazionali del settore (Commissione speciale, 14 settembre 2016, n. 2210; si veda anche il parere n. 1113 del 5 maggio 2016, in materia di dirigenza sanitaria).

Inoltre, la relazione AIR deve riportare le modalità con le quali la consultazione è stata effettuata e i risultati della stessa. Si veda il parere sullo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il quale la Sezione consultiva per gli atti normativi ha chiesto un'integrazione della relazione ministeriale con la seguente motivazione: *"quanto alle procedure di consultazione, da un lato, non si specifica quali federazioni hanno effettivamente aderito, con che criterio sono state scelte, se vi è stata la possibilità di partecipare alla consultazione o se ciò è avvenuto soltanto su selezione del Ministero; manca, altresì, una menzione dei contenuti delle osservazioni, che pure apoditticamente si dicono essere state recepite nel testo del regolamento, senza alcuna possibilità di verifica dell'effettività di tale affermazione"* (Sezione consultiva per gli atti normativi, 10 marzo 2016, n. 764).

Con particolare riferimento alla formulazione degli articoli in materia di consultazione contenuti nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio di Stato ha formulato le seguenti osservazioni.

In primo luogo, con riferimento alla formulazione adottata dallo schema di decreto - che utilizzava il sintagma "consultazione pubblica" per definire la consultazione rivolta a chiunque abbia interesse a parteciparvi, in contrapposizione a quella rivolta a soggetti predefiniti dall'amministrazione procedente sulla base degli interessi coinvolti - il Consiglio di Stato ha osservato che, in virtù del principio di trasparenza dei processi regolatori, tutte le consultazioni devono essere pubbliche, sia quella *notice and comment*, effettuata *on line*, sia quella effettuata con audizioni e ascolto diretto degli interessati e delle loro categorie associative. Per tale motivo, è stata suggerita l'eliminazione dell'aggettivo "pubblica" riferito alla consultazione.

Il Consiglio di Stato ha inoltre affermato di non ravvisare un rapporto di necessaria alternatività tra la consultazione aperta a tutti e quella rivolta a soggetti predefiniti, che dunque ben possono concorrere nell'ambito di un medesimo procedimento normativo.

Il Consiglio ha infine sollecitato l'inserimento nell'articolato di una disciplina essenziale della consultazione "ristretta" che, ad esempio, richieda una motivazione per il ricorso alla stessa, nonché di un comma *"che estenda, sia pur virtualmente, all'AIR e alla VIR la consultazione di "chi non ha voce", ossia di coloro che siano latori di interessi rilevanti e che, tuttavia, non possano essere consultati (ad esempio, perché ancora non siano venuti ad esistenza come le "generazioni future", ovvero perché si tratta di imprese ancora non createsi e non presenti nel mercato, ecc.). Siffatti*

interessi, dovranno essere individuati e considerati dal Governo, che dovrà così "tarare" e integrare le risultanze della consultazione con la valutazione di tali (silenziosi) interessi".

ALLEGATO

LINEE GUIDA SULLE CONSULTAZIONI PROMOSSE DAL SENATO

Premessa

Le Linee guida sulle consultazioni promosse dal Senato individuano undici principi ai quali deve conformarsi il procedimento consultivo e definiscono le fasi e le principali attività in cui esso si articola.

Garante del rispetto delle Linee guida e responsabile del procedimento è il presidente dell'organo che promuove la consultazione, il quale si avvale, a tal fine, dei competenti Uffici dell'Amministrazione del Senato.

I. PRINCIPI

Imparzialità

Nel procedimento di consultazione sono garantiti imparzialità e perseguimento dell'interesse generale.

Lealtà comunicativa

Ogni comunicazione relativa alla consultazione contiene le informazioni necessarie a garantire una partecipazione consapevole dei destinatari. I quesiti sono formulati in modo da escludere ambiguità e da non orientare le risposte.

Inclusione

La consultazione è aperta a tutti gli interessati, a meno che non si reputi opportuno selezionare i destinatari in ragione dell'oggetto o della finalità della consultazione. In tal caso sono resi noti, prima dell'avvio della consultazione, i criteri adottati per l'individuazione dei destinatari.

Accessibilità

La consultazione assicura, attraverso strumenti idonei, uguale possibilità di partecipazione a coloro che non hanno accesso alle tecnologie dell'informazione e privilegia le soluzioni meno onerose per i consultati.

Strutturazione

La consultazione è articolata in ragione degli obiettivi e dei destinatari, impiegando strumenti di indagine e tecnologie funzionali allo scopo, ed è predisposta in modo che i dati raccolti siano analizzabili, comparabili e utilizzabili dall'organo promotore e dai soggetti interessati.

Trasparenza

Prima dell'avvio della consultazione sono resi noti: gli obiettivi, l'oggetto, la durata, i criteri di individuazione dei destinatari, le modalità di partecipazione, l'utilizzo dei contributi ai fini della decisione, nonché i criteri di trattamento dei dati personali e il regime di pubblicità dei contributi.

Pubblicità

È assicurata la più ampia divulgazione della consultazione attraverso la pubblicazione di informazioni e documentazione in una sezione dedicata del sito *internet* del Senato e mediante strumenti e mezzi di comunicazione idonei a raggiungere i destinatari della consultazione.

Chiarezza

Il documento di consultazione, l'eventuale documentazione di supporto e ogni altra comunicazione relativa alla consultazione sono formulati in modo facilmente comprensibile dagli interessati.

Tempestività

La consultazione è svolta in tempi tali da consentire una partecipazione effettiva e significativa e da garantire l'utilità delle informazioni e dei dati raccolti ai fini della decisione. La durata della consultazione è individuata in relazione al procedimento parlamentare nel cui ambito si svolge ed è tendenzialmente compresa tra le sei e le dodici settimane.

Tutela della riservatezza

In tutte le fasi della consultazione sono rispettate le disposizioni normative vigenti in materia di riservatezza. Su richiesta dell'interessato è garantita la pubblicazione in forma anonima del contributo.

Riscontro

È assicurata un'adeguata informazione sugli esiti della consultazione e sui suoi effetti sulle decisioni assunte. In particolare, sono resi noti i dati sulla partecipazione, distinguendo i contributi a titolo individuale da quelli a titolo collettivo e rendendo disponibile la versione integrale dei contributi pervenuti, fatte salve le esigenze di riservatezza eventualmente manifestate dai consultati.

II. FASI

1. PREPARAZIONE

Nella fase di preparazione sono svolte attività di pianificazione essenziali per assicurare la correttezza e l'efficacia della consultazione e per garantire il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità in tutte le fasi del procedimento.

Queste attività comprendono l'individuazione dell'oggetto, la definizione dell'obiettivo, la scelta dei destinatari e la determinazione della durata della consultazione. Prima dell'avvio di questa fase, potrebbe essere utile verificare se sulla materia siano state già svolte o avviate iniziative di consultazione da parte di altri soggetti pubblici, al fine di evitare duplicazioni di attività.

Individuazione dell'oggetto. Il documento sottoposto a consultazione può riguardare una o più disposizioni normative dello Stato o un atto dell'Unione europea, in corso di approvazione o vigenti, una politica pubblica o una questione o materia di pubblico interesse.

Definizione dell'obiettivo. La consultazione può essere utilizzata nell'ambito delle procedure parlamentari per acquisire informazioni, osservazioni e dati, in particolare al fine di elaborare una nuova disciplina normativa, di assicurare una partecipazione efficace al processo decisionale europeo, di verificare lo stato di attuazione e gli effetti prodotti da una disciplina normativa già in vigore ovvero di valutare una politica pubblica.

Individuazione dei destinatari. La partecipazione può essere aperta a tutti gli interessati o ristretta ad alcuni soggetti individuati in funzione dell'oggetto e degli obiettivi della consultazione, nel rispetto dei principi di imparzialità, inclusione e trasparenza. In generale, quanto più la materia è tecnica tanto più la consultazione si rivolge prioritariamente a soggetti con competenze specialistiche, per ricevere osservazioni e pareri qualificati.

Determinazione della durata. Il periodo di svolgimento della consultazione, tendenzialmente non inferiore a sei e non superiore a dodici settimane, è stabilito in ragione della complessità dell'oggetto, del procedimento parlamentare nel cui ambito si svolge e dei tempi della decisione, in

modo tale da garantire il rispetto del principio della tempestività, ossia dell'utilità delle informazioni e dei dati raccolti.

Formulazione dei quesiti. La redazione del documento di consultazione e della documentazione di supporto è curata dall'organo parlamentare che promuove la consultazione con l'ausilio dei competenti Uffici del Senato e il coinvolgimento, se necessario, di esperti esterni.

Individuazione dello strumento. A seconda degli obiettivi, dell'oggetto e della durata, è possibile ricorrere agli strumenti di seguito indicati, eventualmente anche combinati tra di loro, assicurando comunque il rispetto dei principi di inclusione, accessibilità, trasparenza e strutturazione:

- pubblicazione di un documento di consultazione con richiesta di risposte in forma scritta, anche sotto forma di osservazioni, note, documentazione (cd. *notice and comment*);
- somministrazione di interviste o questionari a risposta chiusa, semistrutturati o a risposta aperta;
- indagini basate su interviste strutturate rivolte a soggetti appartenenti a campioni statisticamente rappresentativi (cd. *focus group*);
- piattaforma di dialogo tra i partecipanti alla consultazione (cd. *forum* di consultazione);
- audizioni.

Predisposizione della documentazione di supporto. Al fine di soddisfare il principio della chiarezza, insieme al documento di consultazione sono forniti materiali informativi e di approfondimento a supporto della consultazione, contenenti: l'introduzione dell'oggetto della consultazione e l'indicazione delle principali questioni ad esso sottese; la descrizione del quadro normativo di riferimento; l'illustrazione delle motivazioni e delle finalità della consultazione e l'indicazione del tipo di contributo richiesto.

Promozione della consultazione. Allo scopo di ottenere i migliori risultati in termini di partecipazione e di contributi, è assicurata la massima diffusione dell'iniziativa di consultazione attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti utili, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di soggetti esterni. Per il coinvolgimento degli interessati, oltre alle sezioni dedicate del sito *internet* del Senato, possono essere impiegati strumenti e tecnologie, quali agenzie di stampa, *social media*, conferenze stampa.

Decisioni relative alla consultazione. Le decisioni relative all'avvio della consultazione, alle attività da svolgere e ai documenti da predisporre nella fase preparatoria sono assunte dall'organo promotore nell'ambito della procedura parlamentare di riferimento.

2. SVOLGIMENTO

La consultazione si sviluppa nelle seguenti attività:

- pubblicazione del documento di consultazione e dei materiali informativi e di approfondimento;
- creazione di un punto di contatto per fornire chiarimenti e per risolvere eventuali problemi tecnici;
- monitoraggio dell'andamento della consultazione, anche attraverso l'elaborazione di statistiche periodiche;
- rilevazione delle risposte fornite dai soggetti consultati.

Le attività svolte sono assistite dai principi di imparzialità, trasparenza e di pubblicità, fatta salva la tutela della riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. Non sono presi in considerazione contributi anonimi o relativi ad argomenti estranei alla consultazione o formulati in maniera sconveniente.

3. ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI

A conclusione della consultazione sono elaborati un resoconto e una nota illustrativa degli esiti. Tutti i documenti sono pubblicati in formato aperto, in una sezione dedicata del sito *internet* del Senato, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, riscontro, chiarezza e di tutela della

riservatezza dei dati personali.

Il **resoconto** contiene la descrizione delle modalità di svolgimento della consultazione e i dati relativi alla partecipazione, insieme ad una analisi di tipo quantitativo, corredata da dati statistici e supporti grafici.

La **nota illustrativa** degli esiti contiene la sintesi degli elementi informativi acquisiti grazie alla consultazione, esposti se del caso attraverso indicatori statistici e supporti grafici. Qualora se ne ravvisi la necessità, nell'elaborazione della nota possono essere coinvolti specialisti.

Alla nota illustrativa sono allegati il documento di consultazione e, fatta salva la tutela della riservatezza dei dati personali, tutti i contributi pervenuti, in modo da consentire la verifica delle elaborazioni e della sintesi riportate nel documento stesso.

I risultati della consultazione e i suoi effetti sulla decisione sono resi noti attraverso i mezzi di comunicazione utili allo scopo, inclusi eventi dedicati. Gli Uffici del Senato curano la pubblicazione di un Rapporto annuale sulle consultazioni svolte nel periodo di riferimento.

Elenco Dossier precedenti:

- n. 1. Quote di genere e parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società. Le società a controllo pubblico: un caso di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) - maggio 2013*
- n. 2. L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) nella relazione del Governo al Parlamento (DOC. LXXXIII, N. 2)- marzo 2015*
- n. 3. L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) nella relazione del Governo al Parlamento (DOC. LXXXIII, N. 3) - Parte prima - luglio 2015*
- n. 4. Valutazione di impatto ex ante ed ex post e valutazione delle politiche pubbliche nel Regno Unito - luglio 2015*
- n. 5. Valutazione di impatto ex ante ed ex post e valutazione delle politiche pubbliche in Francia - ottobre 2015*
- n. 6. Valutazione di impatto ex ante ed ex post e valutazione delle politiche pubbliche in Germania - gennaio 2016*
- n. 7. Analisi di impatto ex ante ed ex post e la valutazione delle politiche pubbliche in Canada - febbraio 2016*
- n. 8. L'analisi di impatto ex ante ed ex post e la valutazione delle politiche pubbliche negli Stati Uniti d'America - febbraio 2016*
- n. 9. La valutazione d'impatto della regolazione ex ante ed ex post in Svezia - marzo 2016*
- n. 10. Valutazione di impatto ex ante ed ex post e valutazione delle politiche pubbliche in Nuova Zelanda - marzo 2016*
- n. 11. L'analisi di impatto ex ante ed ex post e la valutazione delle politiche pubbliche in Australia - marzo 2016*
- n. 12. Il controllo sui costi della legislazione in Germania: il Nationaler Normenkontrollrat (NKR) - aprile 2016*
- n. 13. L'analisi di impatto della regolamentazione nella Repubblica ceca - aprile 2016*
- n. 14. L'analisi d'impatto della regolamentazione nel processo decisionale europeo - aprile 2016*
- n. 15. La valutazione d'impatto della regolazione in Danimarca - aprile 2016*
- n. 16. Le politiche per la qualità della legislazione nei Paesi Bassi - aprile 2016*
- n. 17. L'analisi d'impatto della regolazione in Messico - aprile 2016*
- n. 18. L'analisi di impatto territoriale - giugno 2016*
- n. 19. L'AIR nella Relazione del Governo alle Camere per l'anno 2015 - Aspetti salienti e raffronto con le migliori pratiche europee e internazionali - giugno 2016*
- n. 20. La valutazione d'impatto delle politiche pubbliche nella Repubblica Sudafricana - luglio 2016*
- n. 21. La qualità della regolazione nell'ambito del Programma nazionale di riforme in Spagna - novembre 2016*
- n. 22. Le consultazioni dei cittadini e dei portatori di interesse - marzo 2017*
- n. 23. L'AIR nella Relazione del Governo alle Camere per l'anno 2016 - giugno 2017*
- n. 24. La riduzione degli oneri amministrativi - settembre 2017*